



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
*Dipartimento per il Coordinamento
delle Politiche Comunitarie*

Struttura di Missione per le Procedure di infrazione

Roma,

Prot.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DCPC 0006554 P-2.36.4.19
del 30/09/2010



5101655

*Alla Rappresentanza permanente d'Italia
presso l'Unione Europea
Bruxelles*

E p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- D.A.G.L.
Fax 06/69031291
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento
Fax 06/6797530
- Ministro per la Semplificazione Normativa
Ufficio legislativo
Fax 06/67793786

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Ufficio Legislativo
Fax 06/47887873
- Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Fax n. 06 47052017

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Legislativo Finanze
Fax 06 47616841

Alla Agenzia delle Dogane

Ufficio del Direttore
Fax 06 50242143

Al Ministero Affari Esteri

D.G. Integrazione Europea
Ufficio VI
Fax 06 36914680

Oggetto: Nota della Direzione Generale Impresa e Industria della Commissione europea, n. 518763 del 28 luglio 2010, relativa alla legge n. 55 dell'8 aprile 2010, Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

Con riferimento alla nota citata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con la predetta nota, è stato richiesto alle Autorità italiane di fornire indicazioni in ordine alle misure che esse intendono adottare per assicurare che la normativa in esame sia in linea con le disposizioni del Trattato e della Direttiva 98/34/CE.

Con riguardo ai rilievi formulati sul piano procedurale, si osserva, *in primis*, che la legge n. 55/2010 definisce la cornice normativa nella quale andrà ad iscriversi, ai sensi del relativo art. 2 rubricato '*norme di attuazione*', la successiva decretazione con cui verrà dettato il complesso delle disposizioni disciplinanti, in dettaglio, il disegno normativo delineato nella legge-quadro in questione.

Tale legge-quadro, pertanto, non può considerarsi applicabile sino a quando non saranno adottate le necessarie disposizioni attuative da essa contemplate, ossia allorché ne verrà integrato il contenuto precettivo che, allo stato, fissa linee generali ma non concreta i criteri e la specifica disciplina applicativa, né individua i soggetti deputati all'attività di vigilanza e controllo.

Ciò, si rimarca, indipendentemente dalla previsione di cui all'art. 4 della legge in commento che ne ha temporalmente differito l'efficacia al prossimo 1° ottobre, giacché, ove alla data prevista le disposizioni attuative non fossero state adottate, in ogni caso la legge non potrebbe applicarsi essendone carente il dispositivo precettivo.

Sotto questo profilo si fa presente, che le Autorità italiane hanno già provveduto a rilevare la non applicabilità della suddetta legge-quadro sino alla compiuta adozione della normativa di attuazione, con un primo atto amministrativo contenente indicazioni in tal senso.

Lo scorso 22 settembre, difatti, è stata già diffusa dalla Agenzia delle Dogane, soggetto competente in materia, l'unità circolare destinata alla pluralità dei propri organi periferici ed alle Associazioni industriali e di categoria interessate (all. n. 1). In tale nota si precisa che, in attesa dell'adozione della citata normativa di attuazione della legge, continuano ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92) e le relative disposizioni di applicazione (Reg. CEE n. 2454/93).


In data 30 settembre 2010, ciò è stato ulteriormente sancito con l'adozione dell'unità Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (all. n. 2) che impartisce un preciso indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni dello Stato (ivi inclusi gli enti locali), come qualificate dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pertanto, sino all'adozione delle disposizioni previste dall'art. 2 della legge in discorso, la legge n. 55/2010 rimarrà priva di efficacia. Risulta, dunque, escluso ogni eventuale *vulnus* alla libera circolazione delle merci nel mercato interno. E gli operatori del mercato interno sono conseguentemente sollevati dall'onere di verificare la disapplicazione della legge ricorrendo alla magistratura.

Sarà cura delle Autorità italiane provvedere con la massima tempestività a notificare a livello di progetto alla Commissione europea, ai sensi della citata Direttiva 98/34/CEE, la normativa tecnica dettagliata di cui all'art. 2 della legge-quadro in parola.

Si rappresenta, infine, che le Autorità italiane hanno preso nota delle osservazioni formulate dalla Commissione, nella comunicazione citata in oggetto, sotto il profilo del merito del provvedimento in questione.

Il Coordinatore
(Prof. Roberto Adam)





Roma, 22 SET. 2010

Alle Direzioni Regionali e interregionali
delle Dogane

LORO SEDI

Protocollo 119919/RU

Rif:

Allegati:

e. p.c.:

Alla Confederazione Generale dell'Industria
Italiana
dg@confindustria.it

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato
segreteria.generale@unioncamere.it

Alla Camera di Commercio Internazionale
icc@cciitalia.org

Alla Confederazione Generale Italiana del
Commercio e del Turismo
confcommercio@confcommercio.it

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura
direzione@confagricoltura.it

Alla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato
confartigianato@confartigianato.it

Al Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
info@cnsd.it

All'Associazione Nazionale
Spedizionieri Doganali
anasped@confcommercio.it

Alla Federazione Nazionale delle Imprese di
Spedizioni Internazionali
fedespedi@fedespedi.it


OGGETTO: Legge 8 aprile 2010, n. 55 – Provvedimenti che regolano la commercializzazione dei prodotti nel settore tessile, del pellame e della calzatura.

In riferimento alla concreta applicabilità della Legge 8 aprile 2010, n. 55, c.d. «Reguzzoni-Versace», a far data dall'1.10.2010, si informa che le nuove disposizioni sull'etichettatura dei prodotti finiti e intermedi e sull'impiego dell'indicazione "Made in Italy" nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero potranno considerarsi effettivamente applicabili solo dopo l'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 2 della legge in oggetto.

In attesa dell'adozione del sopracitato decreto interministeriale, valevole per la necessaria disciplina di dettaglio integrativa di quella di fonte primaria, continueranno ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Reg. (CEE) n. 2913/92) e delle relative disposizioni di applicazione (Reg. (CEE) n. 2454/93).

Le Direzioni Regionali e Interregionali in indirizzo e le organizzazioni che leggono per conoscenza sono pregate di dare la massima diffusione agli Uffici dipendenti e agli operatori interessati.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis



DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Indirizzi interpretativi relativi all'applicazione della legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare, l'art. 5 comma 2, lettera e) che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici;

VISTA la legge 8 aprile 2010, n.55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 della che prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano efficacia dal 1° ottobre 2010;

CONSIDERATO che, secondo i criteri dell'interpretazione sistematica, tutte le disposizioni della precitata legge 8 aprile 2010, n.55, possono considerarsi applicabili solo successivamente all'esperienza della procedura di informazione comunitaria ai sensi della direttiva 98/34/CE ed in relazione a quanto recato dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge medesima;

RILEVATO che sull'argomento della applicabilità, alla data del 1° ottobre 2010, del complesso delle disposizioni della legge 8 aprile 2010, n.55, sono stati richiesti ai Ministeri competenti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle dogane in qualità di Amministrazione primariamente interessata all'applicazione degli articoli 1 e 3 della stessa legge in prossimità del 1° ottobre 2010;

CONSTATATO che sull'argomento si sono espressi i Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie di questa Presidenza del Consiglio;

RITENUTA pertanto la necessità di formulare indirizzi interpretativi delle citate disposizioni alle amministrazioni dello Stato nonché di assicurare comportamenti uniformi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.165, eventualmente interessate dall'applicazione delle precitate normative;

Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche europee;


**EMANA
LA SEGUENTE DIRETTIVA**

A small, stylized handwritten signature or mark in the bottom left corner of the page.

- 1.1. In riferimento alla concreta applicabilità della legge 8 aprile 2010, n.55, a far data dall'1 ottobre 2010, si rappresenta a tutte le amministrazioni dello Stato che le nuove disposizioni sull'etichettatura dei prodotti finiti ed intermedi e sull'impiego dell'indicazione "Made in Italy" nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero potranno considerarsi effettivamente applicabili solo dopo l'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 2 della legge in argomento.
- 1.2. In attesa dell'adozione del sopracitato decreto interministeriale, valevole per la necessaria disciplina di dettaglio integrativa di quella di fonte primaria, continueranno ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Reg. CEE n.2913/92) e delle relative disposizioni di applicazione (Reg. CEE n.2454/93).
- 1.3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.165, eventualmente interessate dall'applicazione delle precitata normativa, sono invitate ad attenersi agli indirizzi della presente direttiva.

Roma, 30 SET. 2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI



Spasano

R